



Termine di referendum: 19 gennaio 2023

Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)

Modifica del 30 settembre 2022

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 2022¹,
decreta:*

I

La legge federale del 20 giugno 1952² sugli assegni familiari nell'agricoltura è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione
Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 20
Abrogato*

*Art. 21 cpv. 2
Abrogato*

Art. 25a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022

¹ L'accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti di cui al previgente articolo 20 capoverso 1³ è sciolto all'entrata in vigore della presente modifica.

¹ FF 2022 393

² RS 836.1

³ RU 1952 839

² Le risorse dell'accantonamento sono versate ai Cantoni senza interessi entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

³ La quota delle risorse dell'accantonamento destinata ai singoli Cantoni è calcolata in funzione degli importi degli assegni familiari nell'agricoltura pagati nel Cantone nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2022

La presidente: Irène Kälin

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2022

Il presidente: Thomas Hefti

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 2022

Termine di referendum: 19 gennaio 2023